



Ministero della Sanità

Dir. Gen. Serv. Vet. Div. VIII

Prot. 600.8/24436/AG 154

Roma 31/1/1995

CIRCOLARE 3

profilassi delle malattie infettive
degli equini con particolare
riferimento alla sfera riproduttiva

Norme sanitarie di indirizzo per gli stalloni adibiti alla riproduzione

Con l'entrata in vigore del Decreto 13 gennaio 1994 n° 172 concernente il "Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale" e l'emanazione dell'Ordinanza 13 gennaio 1994 concernente il "piano nazionale di controllo dell'arterite virale equina" gli equini, destinati alla riproduzione naturale o artificiale devono rispettare precisi requisiti sanitari per essere autorizzati allo svolgimento di tali attività.

Con tali provvedimenti si è inteso garantire, attraverso il controllo delle malattie della sfera riproduttiva, lo sviluppo e la tutela del patrimonio nazionale dei riproduttori.

L'applicazione della normativa sanitaria in materia ha tuttavia incontrato nel corso di quest'anno alcune difficoltà di carattere tecnico operativo, che potranno essere superate in modo più organico nel prosieguo del tempo con opportune modificazioni agli allegati tecnici del già citato D.M. 172/94.

Nel frattempo al fine di rendere più facilmente gestibili sul piano tecnico le operazioni volte al controllo sanitario degli stalloni si ritiene necessario fornire alcune indicazioni di carattere pratico.

Arterite virale

In relazione all'applicazione di quanto previsto -dall'O.M. 13 gennaio 1994 "Piano nazionale dell'arterite virale equina" si chiarisce che il termine del 31 dicembre di cui all'art I comma 2 della citata O.M. si riferisce esclusivamente all'effettuazione della prova sierologica quindi gli ulteriori esami virologici possono essere effettuati anche dopo tale termine.

Si fa presente inoltre che gli stalloni già risultati positivi all'esame sierologico nel corso della precedente stagione di monta 1994 possono essere direttamente testati, per la stagione di monta 1995, solamente per quanto riguarda l'aspetto virologico.

Si rammenta inoltre che il periodo di valenza degli accertamenti diagnostici, previsti dal D.L. 172/94 agli allegati 6 e 7 punto 3 lettera a), fissato in non oltre 30 giorni, è da ritenersi prolungato il tempo necessario, in funzione degli accertamenti relativi all'arterite virale regolamentati dallo specifico piano nazionale di controllo.

E' necessaria inoltre un'attività di coordinamento per l'individuazione da parte dei servizi veterinari delle UU..SS.LL. di veterinari esperti nel prelievo di sperma, che potrebbero essere organizzati in squadre in grado di operare in ambito regionale mantenendo uno stretto rapporto di collaborazione tecnico scientifica con i laboratori degli Istituti Zooprofilattici ed il servizio veterinario ufficiale.

A tal proposito si ricorda che -l 'OM del 13 gennaio 1994 prevede all' articolo 10 comma 2 che le operazioni di prelievo possano essere eseguite anche da veterinari liberi professionisti.

In casi particolari, quali ad esempio quelli di cavalli allo stato brado, qualora per i suddetti prelievi si renda necessario che lo stallone venga introdotto in aziende o installazioni dotate delle apposite strutture si invitano le autorità sanitarie competenti a consentire comunque, con le dovute precauzioni sanitarie, lo spostamento degli stalloni, quand'anche già riscontrati sieropositivi, per permettere l'esecuzione dei prelievi e quindi il completamento del piano di controllo.

Encefalite virale

Considerato che a tutto oggi l'Italia è Paese indenne dalle Encefaliti virali equine e che i riscontri di siero-positività negli stalloni potrebbero essere legati a pregresse vaccinazioni o a limiti delle metodiche analitiche e considerato che non sussiste nel cavallo lo stato di portatore asintomatico della malattia, si può considerare, come accertamento diagnostico principale per le encefaliti virali del cavallo, un esame clinico accurato ponendo particolare riguardo alla raccolta dei dati anamnestici remoti e presenti.

In particolare, essendo previsto dalla Decisione della Commissione 93/197/CEE relativa alle "condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione" la possibilità della vaccinazione per encefalite virale per i cavalli provenienti dai Paesi di cui agli Allegati C e D, si invitano le SS.LL. a tener conto, prima dell'effettuazione di qualsiasi accertamento diagnostico, della attestazione veterinaria ufficiale di avvenuta vaccinazione di cui alla lettera k) del previsto certificato.

A seguito di eventuali sospetti sorti con l'esame clinico si provvederà all'isolamento dell'animale ed all'effettuazione dell'esame sierologico.

Gli eventuali risultati di sieropositività per encefalite virale, già registrati in seguito all'effettuazione dei controlli previsti dagli allegati 6 e 7 del D.M. 172194 , dovranno pertanto essere interpretati ponendo in relazione alla visita clinica ed alla raccolta dei dati anamnestici eventualmente consultando l'Istituto Zooprofilattico.

Ove negli animali in questione non sussistano elementi clinici ,e ed anamnestici 'per un sospetto di malattia, gli stessi potranno essere considerati negativi e riammessi alla monta valutando l'opportunità di effettuare un ulteriore test sierologico.

Morva

Si evidenzia l'opportunità di privilegiare, per la diagnosi della morva negli equini, la prova di fissazione del complemento poiché trattasi di "accertamento rispondente alle esigenze che, oltre a non causare problemi fisici all'animale, non porta a modificazioni del corredo immunitario.

Poiché gli esiti di tale prova diagnostica risultano non attendibili, nei cavalli sottoposti antecedentemente a prova di malleinizzazione, si consiglia, per i soggetti nei quali non è stata ancora effettuata la suddetta prova allergica, il test sierologico corredato di un'accurata visita clinica con particolare attenzione per l'anamnesi, ricorrendo alla prova della malleina- solo nei casi dubbi.

Metrite Equina contagiosa

L'accertamento diagnostico consigliato per la Metrite Equina Contagiosa è l'esame batteriologico effettuato per mezzo di 2 tamponi uretrali prelevati a distanza di almeno 7 giorni (O.I.E. Manual of standards for diagnostic Tests and Vaccines, 1992).

E' richiesto un terzo tampone di verifica qualora uno dei due tamponi abbia dato esito positivo. Si raccomanda di far pervenire i tamponi all'Istituto Zooprofilattico quanto prima possibile (entro 24-36 ore) immersi nell'apposito terreno onde evitare lo sviluppo di flora batterica contaminante, eventualmente coordinando con l'Istituto Zooprofilattico competente il prelievo e l'invio del campione.

Anche tale prova diagnostica, che è a tutt'oggi ritenuta la più idonea, deve essere accompagnata comunque da un approfondito esame clinico volto a stabilire se l'eventuale patologia ha un andamento acuto o cronico in modo da rendere possibile un preciso intervento terapeutico riabilitativo in caso di forme acute, la cui efficacia dovrà essere confermata con la ripetizione dell'esame batteriologico a opportuna distanza dal trattamento

Rinopolmonite Infettiva

I controlli sierologici per rinopolmonite infettiva risultano sempre più spesso positivi in concomitanza con l'estesa pratica della vaccinazione, che in particolare viene effettuata sui cavalli di gran pregio.

La vaccinazione ha così di fatto inficiato il reale valore della prova diagnostica sierologica.

Si suggerisce quindi l'interpretazione dei risultati di tale prova corredandoli con gli elementi che scaturiscono dall'accurata visita clinica dell'animale e valutando, in riferimento alla raccolta dei dati anamnestici, eventuali vaccinazioni pregresse.

La positività sierologica dell'animale, supportata da visita clinica con esito favorevole e dalla attestazione veterinaria di avvenuta vaccinazione per rinopolmonite infettiva, consente di considerare nel complesso negativo l'accertamento diagnostico di cui agli allegati 6 e 7 del DM. 172/94

Norme di indirizzo in materia di anemia infettiva

Con l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n 243 concernente il "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi Terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE" sono state sancite le norme sanitarie per la movimentazione degli equini in ambito nazionale e comunitario.

Quanto stabilito dal D.P.R. 243/94 per l'anemia infettiva modifica di fatto, superandola per alcuni aspetti, quella che era la vigente disciplina di profilassi dell'anemia infettiva fissata con il D.M. 4/12/1976 concernente le norme in materia di "Profilassi dell'anemia infettiva degli equini".

Non è più prevista infatti, dal D.P.R. 243/94 l'obbligatorietà del test di coggins e quindi della relativa attestazione sanitaria per l'anemia infettiva di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale del 4/12/1976, per gli equini provenienti da allevamenti o ippodromi non riconosciuti indenni dalla malattia, destinati ad essere introdotti in altri ippodromi o ammessi alle aste pubbliche.

Inoltre, ferme restando le norme di cui all'articolo 99 del Regolamento di Polizia Veterinaria e le norme di profilassi di cui agli articoli 1, 2, e 3 del D.M. 4/12/1976, viene ad essere modificato anche l'art 4 dello stesso D.M., dall'articolo 4, comma 4 lettera a) punto 3 del D.P.R. 243/94. Infatti il citato D.P.R. prevede il divieto di movimentazione di equidi provenienti da aziende in cui sono stati avuti casi di anemia infettiva che può essere rimosso quando, dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi

Rimangono invece in vigore, in quanto possono considerarsi assimilabili a adempimenti di un piano volontario, tutte quelle norme del D.M. 4/12/1976, relative al conseguimento da parte di allevamenti o ippodromi della qualifica di indenne da anemia

infettiva.

Stante quanto sopra e considerato che si ritiene opportuno di non dismettere l'attività di profilassi della malattia, ma anzi di consolidare i risultati fino ad oggi ottenuti attraverso un programma nazionale di controllo di prossima emanazione, si richiamano i servizi veterinari ufficiali a tener conto delle modifiche apportate dall'entrata in vigore del D.P.R. 243/94 onde non creare discriminazioni nella movimentazione degli equidi nazionali rispetto a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea.

Tuttavia, in fase transitoria, in attesa del nuovo programma di controllo, si rammenta la necessità di proseguire l'attività di sorveglianza almeno eseguendo un test di Coggins annuale sugli equini appartenenti ad allevamenti, centri ippici o ippodromi che non hanno conseguito la qualifica di indenne da anemia infettiva riportandone l'esito sul documento di identificazione.

Norme di indirizzo in materia di malattie influenzali degli equini

Stante il ricorrere di epidemie influenzali degli equini nella stagione autunnale ed invernale, si coglie l'occasione per fornire alcune indicazioni per una corretta applicazione delle norme di polizia veterinaria di cui all'articolo 4. dell'O.M. 12/8/1970 relative alla "profilassi delle malattie virali respiratorie degli equini", in materia di influenza equina (parainfluenza e rinite enzootica), che consentano di controllare le malattie e non penalizzare le attività del settore.

Il riscontro di influenza equina in un allevamento o in un ippodromo impone l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10 del Regolamento di Polizia Veterinaria, nonché di quelli di cui all'art. 2 dell'O.M. 12/8/70; dette norme vengono revocate trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia verificatosi.

Nel caso degli ippodromi ove generalmente nonostante l'applicazione delle norme di Polizia Veterinaria si tende a consentire lo svolgimento delle attività agonistiche per i cavalli già presenti all'interno delle strutture sottoposte a provvedimenti sanitari, si è dell'avviso che debba essere valutata tecnicamente la possibilità di limitare le misure restrittive in questione alle scuderie ove si trovano gli animali infetti, e particolarmente quando, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati, queste possono essere considerate unità chiaramente separate dalle "rimanenti strutture dell' ippodromo e verificando che le attività che indirettamente, possono costituire occasione di trasmissione del contagio, quali il governo e l'alimentazione degli animali, possano essere condotte in modo separato e da addetti diversi.

Ove esistenti, si potranno isolare i cavalli infetti presso le scuderie appositamente costruite per la quarantena degli animali.

Applicando il siffatto criterio si può garantire il controllo sanitario e, -nello stesso tempo, anche un corretto svolgimento delle attività degli ippodromi.

Si prega di voler assicurare un corretto adempimento

IL MINISTRO
F.TO ELIO GUZZANTI

P.C.C.
IL PRIMO DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA DIVISIONE VIII
GAETANA FERRI